

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 55

8 marzo 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

... ..

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

71/115/CEE:

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca per la fornitura di burro, butteroil e latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare urgente 1

Informazione relativa alla firma dell'Accordo per la fornitura di un aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca 6

71/116/CEE:

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1970, recante conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 7

Informazione relativa alla firma dell'Accordo per la fornitura di un aiuto alimentare tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa 11

71/117/CEE:

Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei tessuti di cotone 12

71/118/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 23

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1970

relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca per la fornitura di burro, butteroil e latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare urgente

(71/115/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che il Consiglio ha deciso, il 22 aprile 1969, d'includere alcuni prodotti lattiero-caseari in un programma comunitario di aiuto alimentare;

considerando che, tenuto conto del sisma verificatosi in Turchia il 28 e 29 marzo 1970, il Consiglio ha deciso da una parte, nel suo regolamento (CEE) n. 1493/70, del 27 luglio 1970, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere al Perù, alla Romania ed alla Turchia ⁽¹⁾, di concedere alla Turchia, a titolo di dono, 1.000 tonnellate di burro e 2.000 tonnellate di latte scremato in polvere, d'altra parte, nel suo regolamento (CEE) n. 1494/70, del 27 luglio 1970, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di butteroil alla Turchia ⁽²⁾, di concedere a titolo di dono a tale paese 1.000 tonnellate di butteroil,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica turca relativo alla fornitura di burro, butteroil e latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare urgente, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone incaricate di firmare l'Accordo, conferendo loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 7.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca per la fornitura di burro, butteroil e latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare urgente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA:

QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

1. Conformemente alla decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 di concedere un soccorso urgente alla Repubblica turca, la Comunità economica europea fornisce a quest'ultima, a titolo di dono:

- 1.000 tonnellate di burro,
- 1.000 tonnellate di butteroil,
- 2.000 tonnellate di latte scremato in polvere.

La qualità dei prodotti forniti a titolo di aiuto e le loro condizioni di imballaggio sono specificate nell'allegato I che forma parte integrante del presente Accordo.

Le consegne di butteroil e del latte scremato in polvere vengono effettuate cif porti di sbarco turchi, quelle di burro franco partenza deposito nei luoghi designati dalla Comunità.

2. La Commissione delle Comunità europee renderà noti a tempo debito per lettera, telescritto o telegramma alla Repubblica turca i porti di sbarco, i

depositi e le date in cui le merci sono messe a disposizione in detti porti e depositi.

Le responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica turca, in merito rispettivamente alla consegna ed alla presa in carico, sono definite nell'allegato II che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

La Repubblica turca s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del butteroil e della polvere di latte scremato dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione e il trasporto del burro dai depositi ai luoghi di destinazione.

Articolo III

La Repubblica turca s'impegna ad impiegare per il consumo e a distribuire gratuitamente alle popolazioni vittime del sisma il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere forniti a titolo di aiuto.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione e del commercio internazionale. A questo scopo, esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo V

La Repubblica turca prende tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del burro, del butteroil e del latte scremato in polvere ricevuti a titolo di aiuto e dei prodotti di prima trasformazione derivati da dette forniture, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del burro, del butteroil e del latte scremato in polvere prodotti nel paese, aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo di aiuto e dei prodotti di prima trasformazione derivati da questi prodotti.

Articolo VI

La Repubblica turca s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni d'esecuzione del presente Accordo. A tale scopo, essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti:

1. il trasporto

- a) per quanto riguarda il butteroil ed il latte scremato in polvere: porti e date d'arrivo delle

navi; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati; data in cui è stato ultimato lo scarico;

- b) per quanto riguarda il burro: luoghi e date di arrivo dei camion in Turchia; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati; data in cui è stato ultimato il trasporto di tutti i carichi di burro.

2. la distribuzione: quantitativi distribuiti; luoghi e modo di distribuzione.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini:

- per quanto riguarda il trasporto: non oltre 30 giorni dallo scarico di ciascun carico per il butteroil e il latte scremato in polvere, non oltre 30 giorni dalla fine del trasporto di tutti i carichi di burro;
- per quanto riguarda gli altri dati: la situazione va comunicata ogni tre mesi, fino all'utilizzazione completa dei quantitativi forniti a titolo di aiuto.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

ALLEGATO I A

BUTTEROIL

I. Requisiti di qualità:

Caratteristiche del prodotto:

concentrato di materia grassa del latte contenente al minimo 99,8 % di materia grassa pura.

Composizione tipo:

(analisi effettuata al momento della fabbricazione e dell'imballaggio)
umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo

materie grasse: 99,8 % minimo

acidi grassi liberi: massimo 0,5 % (espressi in acido oleico)

indice di perossido/kg: massimo 1 unità (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

sapore: franco

odore: assenza di odori estranei al butteroil.

II. Imballaggi:

sacchi di polietilene da 25 kg.

ALLEGATO I B

LATTE SCREMATO IN POLVERE

I. Requisiti di qualità:

a) tenore in grassi	massimo 1,5 %
b) tenore in acqua	massimo 4,0 %
c) acidità totale espressa in acido lattico	massimo 0,15 % (18° Dornic)
d) ricerca neutralizzanti	negativa
e) additivi autorizzati	nessuno
f) prova della fosfatasi	negativa
g) solubilità	massimo 0,5 ml (minimo 99 %)
h) grado di purezza	minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi	massimo 50.000 per g
k) titolo di colibacilli	negativo in 0,1 g
l) sapore e odore	franco
m) aspetto	colore bianco o leggermente giallastro, assenza d'impurità e di particelle colorate.

II. Imballaggio:

- a) di un contenuto del peso netto di 25 chilogrammi
- b) confezione:
- 4 sacchi di carta «Kraft» di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m²;
- 1 sacco intercalato di carta catramata, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m²;
- 1 sacco interno di polietilene dello spessore di almeno 0,06 mm, saldato o a doppia legatura.

ALLEGATO I C

BURRO

Burro d'ammasso di buona qualità media in imballaggi da 25 kg

ALLEGATO II

Clausole relative alla messa a disposizione di burro, butteroil e latte scremato in polvere

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni:

A. Fornitura del butteroil e del latte scremato in polvere:

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica turca nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve mettere a disposizione e designare alla Repubblica turca, in tempo utile, le

navi che dovranno trasportare la merce in modo che siano rispettate le date di scarico che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Comunità economica europea deve designare la nave almeno 7 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto. La Comunità economica europea è responsabile delle conseguenze che possano risultare da una ritardata designazione della nave.

La Comunità economica europea deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Repubblica turca, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi indicati in conformità all'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 1.000 tonnellate di butteroil e di 2.000 tonnellate di latte scremato in polvere.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica turca la data del carico, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco ed indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico della Repubblica turca.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica turca designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.

B. Fornitura del burro:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, quinto comma, la consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, quinto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica turca nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito.

Articolo 3

La Repubblica turca deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, i

camion che dovranno trasportare la merce in modo che siano rispettate le date di carico indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Repubblica turca deve designare i camion almeno sette giorni liberi prima della presunta data d'arrivo dei camion al deposito. La Repubblica turca è responsabile delle conseguenze che possono risultare dalla mancata o ritardata designazione dei camion.

La merce deve essere tenuta a disposizione della Repubblica turca nel deposito indicato a partire dalla data in cui i camion saranno dichiarati pronti al carico. Qualora la Comunità economica europea non mettesse la merce a disposizione dei camion nel momento stabilito, tutte le eventuali conseguenze andrebbero a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al deposito dei camion designati dalla Repubblica turca, o di loro impossibilità a caricare, ritardo che non permettesse il carico entro i termini indicati in conformità all'articolo I dell'Accordo, le merci rimarranno in deposito a spese, rischio e pericolo della Repubblica turca.

Qualora la Repubblica turca non fornisca i camion di tonnellaggio adeguato entro il termine indicato in conformità all'articolo I dell'Accordo, essa verrà considerata in difetto, a meno che non comunichi alla Comunità economica europea mediante telegramma, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la fornitura, che chiede una proroga di questo periodo. In caso di proroga richiesta come sopra, la Comunità economica europea custodirà la merce per conto della Repubblica turca e le spese che dovessero risultare da questa situazione saranno a carico di quest'ultima.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza al carico dei quantitativi indicati in conformità all'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 1.000 tonnellate.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo dei camion, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica turca la data del carico, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento del carico ed indicate nella lettera di vettura.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato la soglia del deposito, sono a carico della Repubblica turca.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica turca designa un rappresentante per le operazioni di presa in carico della merce.

Informazione relativa alla firma dell'Accordo per la fornitura di un aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca

L'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca, relativo alla fornitura di burro, butteroil e latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare urgente, che il Consiglio ha deciso di concludere il 20 ottobre 1970, è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 1970

a nome del Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Hans-Georg Sachs, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee, e dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee;

a nome del governo della Repubblica turca, dal sig. Ziya Müezzinoğlu, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente di tale paese presso le Comunità europee.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1970

recante conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

(71/116/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la Convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾;

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno concluso, il 14 maggio 1969, un accordo relativo alla fornitura di un quantitativo equivalente a 16.667 tonnellate di cereali greggi, da fornire sotto forma di prodotti di prima trasformazione, a favore delle vittime del conflitto in Nigeria;

considerando che con accordo del 25 marzo 1970 un quantitativo equivalente a 3.996 tonnellate di cereali greggi è stato destinato alla fabbricazione di pappe e minestre a favore delle vittime del conflitto in Nigeria;

considerando che il saldo inutilizzato di 12.671 tonnellate non può essere distribuito alle popolazioni suddette, data la decisione del governo di Lagos di non accettare prodotti di prima trasformazione;

considerando che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha comunicato di poter utilizzare detto saldo per altre azioni umanitarie,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare per azioni umanitarie, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo ed a conferire loro i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1970.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. LEUSSINK

(¹) GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA,

dall'altra,

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno concluso, il 14 maggio 1969, un accordo relativo alla fornitura di un quantitativo equivalente a 16.667 tonnellate di cereali greggi, da fornire sotto forma di prodotti di prima trasformazione, a favore delle vittime del conflitto in Nigeria;

considerando che con accordo del 25 marzo 1970 il quantitativo equivalente a 3.996 tonnellate di cereali greggi è stato destinato alla fabbricazione di pappe e minestre a favore delle vittime del conflitto in Nigeria;

considerando che il saldo inutilizzato di 12.671 tonnellate non può essere distribuito alle popolazioni suddette, data la decisione del governo di Lagos di non accettare prodotti di prima trasformazione;

considerando che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha comunicato di poter utilizzare detto saldo per altre azioni umanitarie,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come rappresentanti:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

La Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa convengono di mettere fine all'azione a favore delle vittime del conflitto in Nigeria, prevista nell'Accordo del 14 maggio 1969

concluso nel quadro del programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1968/1969.

Conformemente alla decisione del Consiglio del 16 dicembre 1970, la Comunità economica europea lascia a disposizione del Comitato internazionale della

Croce Rossa il saldo inutilizzato di tale Accordo, cioè un quantitativo equivalente a 12.671 tonnellate di cereali greggi. Gli Stati membri della Comunità economica europea contribuiscono a tale aiuto, imputabile all'anno 1968/1969, nel modo seguente:

— Regno del Belgio:	1.014 tonnellate
— Repubblica federale di Germania:	3.548 tonnellate
— Repubblica francese:	3.548 tonnellate
— Repubblica italiana:	3.041 tonnellate
— Regno dei Paesi Bassi:	1.520 tonnellate

Articolo II

Il quantitativo di 12.671 tonnellate di cereali greggi sarà fornito in natura o sotto forma di prodotti di prima trasformazione che saranno chiesti dal Comitato internazionale della Croce Rossa ed autorizzati dalla Comunità economica europea.

Le forniture sono effettuate alla rinfusa o in sacchi di iuta o di cotone contenenti al massimo 50 chilogrammi netti.

Articolo III

Le consegne vengono effettuate fob porti d'imbarco Comunità, o, se il Comitato internazionale della Croce Rossa ne fa richiesta, franco depositi da esso designati, previo accordo della Commissione, all'interno della Comunità.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione delle merci dal porto di imbarco, o dal deposito, al porto di sbarco. Tuttavia, la Comunità economica europea rimborserà a posteriori al Comitato internazionale della Croce Rossa, in base a documenti giustificativi, l'importo delle spese da esso sostenute tra la fase fob e la fase cif.

In caso di consegna fob porto d'imbarco, la Comunità economica europea sceglierà i porti e la Commissione renderà noti a tempo debito per lettera, teletscritto o telegramma al Comitato internazionale della Croce Rossa i porti designati, i quantitativi, le date in cui la merce è messa a disposizione in detti porti e il ritmo giornaliero di carico.

Le responsabilità della Comunità economica europea e del Comitato internazionale della Croce Rossa in

merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo IV

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a vegliare a che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni a norma dell'articolo IX, primo comma, del presente Accordo.

Articolo V

Il Comitato internazionale della Croce Rossa utilizzerà i prodotti forniti dalla Comunità per azioni umanitarie preventivamente approvate dalla Comunità economica europea.

Tuttavia, per azioni d'urgenza che non richiedano l'utilizzazione di più di 500 tonnellate di prodotti, si riterrà acquisito l'Accordo della Comunità economica europea, in mancanza di un parere contrario della Commissione, entro 48 ore dal ricevimento della domanda.

Articolo VI

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati:

1. trasporto: porti e date di arrivo delle navi nei porti di sbarco; natura, quantitativi e qualità dei prodotti scaricati; data in cui è stato ultimato lo scarico;
2. distribuzione dei prodotti cerealicoli: numero e qualità dei beneficiari, quantitativi distribuiti, ritmo e modo di distribuzione.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate secondo le seguenti modalità:

- per quanto riguarda il trasporto: non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico al luogo di destinazione;
- per quanto riguarda gli altri dati: mediante un rapporto sulla situazione, comunicato mese per mese.

Articolo VIII

Il Comitato internazionale della Croce Rossa può delegare l'esecuzione totale o parziale del presente Accordo alla Lega delle Società di Croce Rossa.

Articolo IX

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Qualora si verificassero nuove circostanze, le parti contraenti decidono congiuntamente le modifiche da apportare al presente Accordo.

Articolo X

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione dei cereali nei porti d'imbarco o nei depositi

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo III, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna da parte della Comunità economica europea e la presa in carico da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricamento che saranno indicate conformemente all'articolo III dell'Accordo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve designare la nave almeno sette giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto d'imbarco. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze che possono risultare dalla mancata o da una ritardata designazione della nave.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata

pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, in particolare le controspese e/o le indennità per mancato noleggiamento saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che non consenta di effettuare il caricamento nei termini che saranno indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo, o nel caso di impossibilità di caricare, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Qualora il Comitato internazionale della Croce Rossa non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo III dell'Accordo, sarà considerato inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto del Comitato internazionale della Croce Rossa e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultimo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze derivanti dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricamento del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale equivalente a 12.671 tonnellate di cereali greggi.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere messo totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante che non avrà potuto essere messo a bordo entro i termini previsti viene immagazzinato a spese del Comitato internazionale della Croce Rossa e caricato sulla prossima nave.

Qualora il Comitato internazionale della Croce Rossa comunichi alla Comunità economica europea, entro un

termine di quindici giorni liberi, di non volere accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzinaggio risultanti rimangono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa fino al momento in cui quest'ultimo avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive all'arrivo della merce nel porto di sbarco, cioè a partire dal momento in cui essa ha effettivamente superato il parapetto della nave sono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 7

Se le consegne sono effettuate, a richiesta del Comitato internazionale della Croce Rossa, in depositi situati all'interno della Comunità, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente allegato non sono più applicabili e la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa convengono le seguenti disposizioni:

1. la consegna da parte della Comunità economica europea e la presa in carico da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito;

2. i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito;

3. conformemente all'articolo III, primo comma, dell'Accordo, il Comitato internazionale della Croce Rossa deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, i depositi che devono ricevere la merce; la Commissione comunicherà in tempo utile, per lettera, telex o telegramma, la quantità e le date in cui la merce sarà disponibile in detti depositi;

4. il diritto di tolleranza alla consegna nei depositi dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato, sia a bordo di navi, sia nei depositi, un quantitativo totale equivalente a 12.671 tonnellate di cereali greggi;

5. non appena la merce è in deposito, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data di consegna, la quantità e la qualità consegnate, accertate all'arrivo nel deposito e indicate sul borderò di entrata;

6. le spese di magazzinaggio, di uscita e di caricamento delle merci saranno a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 8

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, il Comitato internazionale della Croce Rossa designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

Informazione relativa alla firma dell'Accordo per la fornitura di un aiuto alimentare tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa

L'Accordo tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 16 dicembre 1970, è stato firmato a Bruxelles il 20 gennaio 1971

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Émile Kazimajou, rappresentante permanente aggiunto della Francia presso le Comunità europee, e dal sig. Jean Durieux direttore alla Direzione generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee;

a nome del Comitato internazionale della Croce Rossa, dal sig. Raymond Courvoisier, assistente speciale del Presidente, direttore del «Département des opérations».

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1971

relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei tessuti di cotone

(71/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che con decisione del 6 febbraio 1970 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità economica europea, negoziati bilaterali con un certo numero di paesi terzi interessati, nel quadro del rinnovo dell'Accordo a lungo termine sul commercio dei tessuti di cotone;

considerando che un progetto d'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea è stato elaborato e costituisce un risultato accettabile per la Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono conclusi, a nome della Comunità economica europea, un Accordo con la Repubblica di Corea sul commercio dei tessuti di cotone ed i relativi scambi di lettere.

I testi di quest'Accordo e degli scambi di lettere sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a sottoscrivere i testi di cui all'articolo 1 e a conferirle il potere di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. COINTAT

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea relativo al commercio dei tessuti di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

CONSAPEVOLI dell'importanza e della necessità di sviluppare ordinatamente il commercio mondiale dei tessuti di cotone e in conformità delle disposizioni dell'Accordo a lungo termine sul commercio dei tessuti di cotone, qui di seguito denominato «Accordo di Ginevra», in particolare dell'articolo 4,

HANNO DECISO, con spirito di mutua cooperazione, di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai tessuti di cotone originari e provenienti dalla Repubblica di Corea indicati nell'allegato dell'Accordo.

Articolo 2

Per la durata del presente Accordo e col beneficio delle disposizioni in esso contenute o ad esso allegate, la Comunità economica europea, qui di seguito denominata «la Comunità», s'impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative e a sospendere l'applicazione di quelle vigenti; rinuncia altresì a valersi dell'articolo 3 dell'Accordo di Ginevra nella misura in cui le importazioni di tessuti di cotone origi-

nari e provenienti dalla Repubblica di Corea nella Comunità non superano i quantitativi pattuiti.

Il governo della Repubblica di Corea s'impegna a provvedere adeguatamente affinché i massimali concordati vengano rispettati, nonché a collaborare con la Comunità nell'applicazione delle misure riconosciute necessarie a tale scopo.

Articolo 3

a) *Massimale complessivo*

Il quantitativo complessivo annuo stabilito per il periodo di validità dell'Accordo è di 6.850 tonnellate.

b) *Massimali per gruppi di categorie*

I quantitativi annui sono suddivisi come segue tra i due gruppi di categorie dei sottoindicati prodotti:

	<i>Tonnellate metriche</i>
<i>Gruppo I</i> Tessuti di cotone greggi o candeggiati, mercerizzati o no	
— destinati al mercato interno	1.500
— destinati alle riesportazione	4.000
	<u>5.500</u>
<i>Gruppo II</i> Altri tessuti di cotone manufatti confezionati o manufatti vari di cotone	1.350

c) *Massimali specifici*

Nel limite di ciascuno dei massimali per i gruppi di categorie di cui al comma precedente, dei massimali specifici possono essere concordati in base alla lista dei prodotti allegata all'Accordo, per evitare una concentrazione eccessiva del commercio su taluni prodotti.

Qualora, nel corso di uno dei periodi annui, la Comunità rilevi uno sviluppo rapido e consistente delle consegne di talune sottocategorie di prodotti che non sono oggetto di massimali specifici, essa potrà chiedere la fissazione di un massimale specifico. In tal caso, si aprirà senza indugio una consultazione tra le parti, per concordare l'entità di un massimale specifico per il prodotto considerato.

Articolo 4

1. Uno storno dal gruppo II al gruppo I potrà essere effettuato nella misura massima del 10 % dei quantitativi fissati per il gruppo II.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici possono essere trasferiti su un altro massimale specifico, nel limite del 10 % del massimale specifico verso il quale lo storno deve essere effettuato.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici per sottocategorie possono essere trasferiti, all'interno

della categoria, sulle altre sottocategorie che non sono oggetto di massimali specifici.

2. I quantitativi inutilizzati nel corso di un periodo annuo dei massimali dei due gruppi di categorie possono essere riportati sul massimale dello stesso gruppo nel corso del periodo annuo seguente, nel limite del 10 % del massimale stesso, qualora essi non abbiano dato luogo a storno o a riporto ad altro titolo.

3. Nel limite del 10 % di ciascuno dei massimali concordati, delle consegne saranno autorizzate per anticipazione, sul massimale del periodo annuo seguente, se il governo della Repubblica di Corea lo richiede per iscritto e tempestivamente; tuttavia, il governo della Repubblica di Corea procurerà di intervenire perché le esportazioni di tessuti di cotone di tutte le categorie vengano scaglionate il più regolarmente possibile nel corso di ciascuno dei periodi annui, tenuto conto in particolare dei fattori stagionali. Le entità per le quali vi è stata anticipazione devono essere dedotte dai massimali del periodo annuo seguente.

Articolo 5

Le due parti hanno concordato che la gestione dei massimali indicati nell'Accordo si effettui con il sistema del doppio controllo.

Articolo 6

Le due parti hanno concordato di scambiarsi tutte le informazioni relative alle esportazioni di tessuti di cotone della Repubblica di Corea verso la Comunità e alle corrispondenti importazioni della Comunità. Ciascuna delle due parti applicherà ai fini dell'Accordo la classificazione di cui dispone e collaborerà con l'altra per agevolare il confronto delle informazioni in tal modo fornite.

Articolo 7

Qualora la Comunità informi il governo della Repubblica di Corea che l'applicazione dell'Accordo ha dato luogo a difficoltà che mettono in causa il mantenimento delle relazioni commerciali esistenti tra gli importatori della Comunità e i loro fornitori nella Repubblica di Corea, le due parti prenderanno tutte le disposizioni necessarie per assicurare il mantenimento di dette relazioni commerciali.

Articolo 8

Le due parti s'impegnano a consultarsi, su richiesta di una di esse, su tutti i problemi che l'applicazione dell'Accordo potrebbe sollevare.

Articolo 9

Il presente Accordo è concluso per una durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Ognuna delle parti avrà facoltà di proporre la revisione dell'Accordo o di disdirlo, con preavviso di

almeno centoventi giorni prima della scadenza di ciascun periodo annuo; in quest'ultimo caso, l'Accordo cessa di esistere alla fine di detto periodo annuo.

L'allegato fa parte integrante dell'Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e coreana, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATO

LISTA DI PRODOTTI TESSILI DI COTONE MENZIONATI NELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti
GRUPPO I	B		TESSUTI DI COTONE, GREGGI O CANDEGGIATI, MERCERIZZATI O NO
			TESSUTI DI COTONE, GREGGI
		B 1	Tessuti ricci del tipo spugna
		B 2	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone
		B 3	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m ² da oltre 70 fino a non oltre 130 grammi, una larghezza da oltre 115 fino a non oltre 165 cm, e composti unicamente di fili dal numero metrico inferiore a 55.000 m al kg (n. 32 inglese)
		B 4	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso fino a 130 g per m ² , diversi da quelli rubricati alla lettera B 3
		B 5	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso di cotone per m ² da oltre 130 a non oltre 200 g e una larghezza da almeno 85 cm fino a 115 cm al massimo
		B 6	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m ² da oltre 130 a non oltre 200 g e una larghezza di oltre 115 cm
		B 7	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, della larghezza di almeno 85 cm e con armature diverse da quella di tela
		B 8	Altri tessuti
	C		TESSUTI DI COTONE, NON GREGGI
		C 1	Candeggiati, mercerizzati o no

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti	
GRUPPO II			ALTRI TESSUTI DI COTONE, MANUFATTI CONFEZIONATI E MANUFATTI VARI DI COTONE	
		C 2	Tessuti a punto di garza, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati	
		C 3	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati	
		C 4	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05	
		C 5	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, tinteggiati	
		C 6	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, stampati	
		C 7	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, fabbricati con fili di vari colori	
		D		MANUFATTI PER LA CASA, DI CONFEZIONE SEMPLICE, DI COTONE
			D 1	Biancheria da letto
			D 2	Biancheria da tavola
			D 3	Biancheria da toletta, da servizio o da cucina in tessuti di spugna
			D 4	Altri manufatti per la casa
		E		INDUMENTI DI COTONE
			E 1	Guanti a maglia non elastica né gommata
			E 2	Sottovesti di maglia non elastica né gommata
		E 3	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti a maglia non elastica né gommata. Manufatti che non siano stoffe in pezza, a maglia elastica e a maglia gommata	
		E 4	Pantaloni e calzoni, di tessuto, per uomo e ragazzo	
		E 5	Altri indumenti esterni, di tessuto, per uomo e ragazzo	

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti
		E 6	Indumenti esterni, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
		E 7	Camicie e camicette per uomo e ragazzo, di tessuto
		E 8	Altre sottovesti, di tessuto, per uomo e ragazzo
		E 9	Sottovesti, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
		E 10	Fazzoletti da naso e da taschino
		E 11	Altri indumenti o accessori per oggetti di vestiario
	F		TESSUTI VARI E ARTICOLI DI CONFEZIONE, DI COTONE
		F 1	Coperte
		F 2	Torcioni, strofinacci, strofinacci scamosciati e simili
		F 3	Materassi pneumatici
		F 4	Altri

ALLEGATO II

Lettera n. 1 — Doppio controllo

Lettera n. 2 — Riesportazione

Lettera n. 3 — Transito — Libero commercio

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

L'amministrazione delle importazioni di prodotti tessili di cotone provenienti dalla Repubblica di Corea si fonderà su un sistema di doppio controllo.

Le autorità degli Stati membri della Comunità accetteranno — automaticamente e senza indugio — le importazioni di prodotti tessili di cotone, su presentazione della domanda dell'importatore, accompagnata dall'originale dell'autorizzazione d'esportazione. Le autorizzazioni d'esportazione verranno rilasciate dalle autorità della Repubblica di Corea fino a concorrenza dell'entità complessiva dei massimali concordati.

L'autorizzazione d'esportazione rilasciata dalle autorità della Repubblica di Corea vale per i prodotti indicati nell'articolo 1 dell'Accordo.

Nell'autorizzazione d'esportazione si dovrà precisare:

1. la destinazione
2. il numero d'ordine
3. il nome e l'indirizzo dell'importatore
4. il nome e l'indirizzo dell'esportatore
5. il peso netto (in kg o in tonnellate metriche) e il valore
6. la categoria e la classificazione del prodotto
7. il certificato rilasciato dalle autorità della Repubblica di Corea indicante che il quantitativo è addebitato all'entità del massimale concordato per l'esportazione verso la Comunità.

Le autorità degli Stati membri della Comunità non creeranno difficoltà in caso di differenza tra il peso indicato nell'autorizzazione di esportazione e il peso di carico o il peso importato, purché questa differenza rientri in limiti ragionevoli; d'altra parte, le autorità della Repubblica di Corea procureranno di ridurre al minimo le eventuali differenze.

In caso di ritiro totale o parziale di un'autorizzazione di esportazione, le autorità della Repubblica di Corea notificheranno tale ritiro alle autorità degli Stati membri della Comunità. Le autorità degli Stati membri della Comunità prenderanno le misure amministrative di loro competenza.

Le autorità della Repubblica di Corea comunicheranno a quelle degli Stati membri della Comunità, tramite le Ambasciate degli Stati membri della Comunità, nonché direttamente alla Commissione, dei prospetti trimestrali indicanti il peso netto, in tonnellate, delle autorizzazioni di esportazione rilasciate, rispetto ai massimali di esportazione verso gli Stati membri della Comunità, per ciascuna categoria indicata nell'Accordo. Le categorie che rientrano nel Gruppo I verranno considerate come un tutto.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor

Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor.....,

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quanto segue:

«A conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

L'amministrazione delle importazioni dei prodotti tessili di cotone provenienti dalla Repubblica di Corea si fonderà su un sistema di doppio controllo.

Le autorità degli Stati membri della Comunità accetteranno — automaticamente e senza indugio — le importazioni di prodotti tessili di cotone, su presentazione della domanda dell'importatore, accompagnata dall'originale dell'autorizzazione d'esportazione. Le autorizzazioni d'esportazione verranno rilasciate dalle autorità della Repubblica di Corea fino a concorrenza dell'entità complessiva dei massimali concordati.

L'autorizzazione d'esportazione rilasciata dalle autorità della Repubblica di Corea vale per i prodotti indicati nell'articolo 1 dell'Accordo.

Nell'autorizzazione d'esportazione si dovrà precisare:

1. la destinazione
2. il numero d'ordine
3. il nome e l'indirizzo dell'importatore
4. il nome e l'indirizzo dell'esportatore
5. il peso netto (in kg o in tonnellate metriche) e il valore
6. la categoria e la classificazione del prodotto
7. il certificato rilasciato dalle autorità della Repubblica di Corea indicante che il quantitativo è addebitato all'entità del massimale concordato per l'esportazione verso la Comunità.

Le autorità degli Stati membri della Comunità non creeranno difficoltà in caso di differenza tra il peso indicato nell'autorizzazione di esportazione e il peso di carico o il peso importato, purché questa differenza rientri in limiti ragionevoli; d'altra parte, le autorità della Repubblica di Corea procureranno di ridurre al minimo le eventuali differenze.

In caso di ritiro totale o parziale di un'autorizzazione d'esportazione, le autorità della Repubblica di Corea notificheranno tale ritiro alle autorità degli Stati membri della Comunità. Le autorità degli Stati membri della Comunità prenderanno le misure amministrative di loro competenza.

Le autorità della Repubblica di Corea comunicheranno a quelle degli Stati membri della Comunità, tramite le Ambasciate degli Stati membri della Comunità, nonché direttamente alla Commissione, dei prospetti trimestrali indicanti il peso netto, in tonnellate, delle autorizzazioni di esportazione rilasciate, rispetto ai massimali di esportazione verso gli Stati membri della Comunità, per ciascuna categoria indicata nell'Accordo. Le categorie che rientrano nel Gruppo I verranno considerate come un tutto.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica di Corea esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Tutte le esportazioni verso la Comunità vanno imputate ai massimali concordati. In caso di fabbisogni supplementari per la riesportazione, dopo trasformazione, verso i paesi terzi, le autorità degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni speciali d'importazione che daranno luogo al rilascio di permessi d'esportazione senza imputazione ai massimali concordati.

La Commissione informerà il Governo della Repubblica di Corea.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor

Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« A conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Tutte le esportazioni verso la Comunità vanno imputate ai massimali concordati. In caso di fabbisogni supplementari per la riesportazione, dopo trasformazione, verso i paesi terzi, le autorità degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni speciali d'importazione che daranno luogo al rilascio di permessi d'esportazione senza imputazione ai massimali concordati.

La Commissione ne informerà il Governo della Repubblica di Corea.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica di Corea esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea*

Lettera n. 3

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor

Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea

Lettera n. 3

Bruxelles,

Signor

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quanto segue :

«A conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo della Repubblica di Corea e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore d'informarLa che il Governo della Repubblica di Corea esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Presidente della delegazione
della Repubblica di Corea*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1971

relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(71/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾

visto il parere del Comitato economico sociale,

considerando che con il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾ è stato istituito un mercato unico in questo settore;

considerando che l'applicazione del regolamento summenzionato non produrrà gli effetti previsti fintantochè gli scambi saranno frenati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di disposizioni sanitarie nel settore delle carni di volatili da cortile;

considerando che per eliminare tali disparità è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

considerando che è opportuno elaborare disposizioni comunitarie in questo settore destinato, dopo un periodo transitorio durante il quale tali disposizioni riguarderanno solo gli scambi intracomunitari, ad essere anche applicate alle carni di volatili da cortile messe in circolazione negli Stati membri; che è tuttavia opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le carni di volatili da cortile consegnate direttamente dai produttori ai consumatori a determinate condizioni;

considerando che il ravvicinamento previsto deve essere volto in particolare a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli, nonché in materia di deposito e di trasporto; che è sembrato opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento dei macelli rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite nella presente direttiva e

di vigilare affinché siano osservate le condizioni previste per tale riconoscimento; che occorre anche prevedere il riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

considerando che, per garantire un'ispezione sanitaria soddisfacente tenendo conto delle condizioni particolari in cui essa viene effettuata, occorre affidare determinati compiti ad ausiliari qualificati, sotto la responsabilità ed il controllo del veterinario ufficiale;

considerando che occorre definire per l'insieme degli Stati membri requisiti minimi uniformi per quanto riguarda il livello teorico e pratico di formazione di tali ausiliari, nonché le condizioni di altra natura indispensabili per provare la loro competenza, onorabilità e imparzialità, senza escludere l'eventualità di un'unificazione progressiva delle regole e dei programmi della loro formazione;

considerando che, per quanto concerne gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato sanitario, compilato da un veterinario ufficiale del paese speditore, è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese di destinazione la prova che una partita di carne di volatili da cortile è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione della carne di volatili da cortile fino al luogo di destinazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni provenienti da un altro Stato membro che risultassero improprie al consumo umano o non fossero conformi alle disposizioni comunitarie in materia sanitaria;

considerando che in tal caso è opportuno consentire a detto Stato di rispeditore il pollame a richiesta dello speditore o del suo mandatario se non vi si oppongano motivi di carattere sanitario;

considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano portati a conoscenza dello speditore o del suo mandatario, nonché, in alcuni casi, delle autorità competenti del paese speditore;

⁽¹⁾ GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1721/64.⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

considerando che occorre dare allo speditore, qualora sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o di una restrizione tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto in un elenco compilato dalla Commissione;

considerando che è opportuno che i conflitti tra gli Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello siano composti con procedura d'urgenza nell'ambito del Comitato veterinario permanente istituito dal Consiglio il 15 ottobre 1968;

considerando che in alcuni settori, in cui si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri può essere effettuato solo dopo un esame più approfondito;

considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di volatili da cortile e di carni fresche di volatili da cortile formeranno oggetto di altre direttive comunitarie; che è sembrato fin da ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in tale settore precisando alcune condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro territorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura comunitaria d'urgenza nell'ambito del suddetto Comitato veterinario permanente, in base alla quale le misure adottate da uno Stato membro possono essere esaminate e, all'occorrenza, modificate o abrogate, in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi di carni fresche degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: galline, tacchine, faraone, anatre e oche.

2. Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti dei suddetti animali atte al consumo da parte dell'uomo.

3. Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni di volatili da cortile trattate per mezzo del freddo.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- a) *carcassa*: il corpo interno di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni e la sezione delle zampe all'altezza del tarso e l'asportazione della testa sono facoltative;
- b) *parti della carcassa*: le parti della carcassa quale è definita alla lettera a);
- c) *frattaglie*: le carni fresche diverse da quelle della carcassa di cui alla lettera a), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
- d) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo;
- e) *ispezione sanitaria ante mortem*: ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo III dell'allegato I;
- f) *ispezione sanitaria post mortem*: ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformità del capitolo V dell'allegato I;
- g) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;
- h) *ausiliario*: tecnico ufficialmente designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro per l'assistenza del veterinario ufficiale;
- i) *paese speditore*: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro;
- j) *paese destinatario*: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro.

TITOLO II

Disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari e gli scambi all'interno degli Stati membri

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila a che siano ammesse agli scambi soltanto le carni fresche di volatili da cortile che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, rispondano alle condizioni seguenti:

- a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;

- b) provengano da un animale che sia stato sottoposto ad una ispezione sanitaria *ante mortem* effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, e che, in seguito a tale esame, sia stato considerato atto alla macellazione per gli scambi di carni fresche di volatili da cortile;
- c) siano state trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I;
- d) siano state sottoposte all'ispezione sanitaria *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale o da ausiliari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, e siano state riconosciute atte al consumo umano, conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I;
- e) siano munite di bollo sanitario in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I;
- f) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, siano state depositate dopo l'ispezione *post mortem*, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno dei macelli riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
- g) siano convenientemente imballate e siano trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo X e XI dell'allegato I.

2. Sono da escludere dagli scambi:

- a) le carni fresche di volatili da cortile trattate con acque ossigenate o con altre sostanze decoloranti o con coloranti naturali o artificiali;
- b) le carni fresche di volatili da cortile trattate con antibiotici, conservativi o sostanze che rendono tenera la carne;
- c) le carni fresche di volatili da cortile trattate con sostanze aromatiche.

3. Tuttavia, qualora il paese destinatario l'autorizzi, le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono obbligatorie per le carni destinate ad uso diverso dal consumo umano; in tal caso il paese destinatario prende ogni misura atta ad evitare che la carni possano essere utilizzate per fini diversi da quelli ai quali sono destinate.

4. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile cedute direttamente, in casi isolati, dal produttore di detti volatili al consumatore finale. Tale eccezione non vale per le vendite ambulanti, sui mercati o per corrispondenza.

Articolo 4

1. In occasione delle ispezioni sanitarie *ante mortem* e *post mortem*, nonché del controllo delle condizioni igieniche cui devono rispondere i macelli in conformità delle disposizioni dei capitoli II e IV dell'allegato I, il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari che operano sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

2. Sono ammessi come ausiliari soltanto coloro che soddisfano alle condizioni di cui all'allegato II. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta norme più particolareggiate circa il livello di formazione degli ausiliari menzionato all'allegato II, n. 1, lettere b) e d), e n. 4.

3. Gli ausiliari assistono il veterinario ufficiale soltanto nelle operazioni seguenti:

- controllo dell'applicazione delle disposizioni igieniche previste nei capitoli II e IV dell'allegato I;
- in occasione dell'ispezione sanitaria *ante mortem*, accertamento dell'assenza delle manifestazioni di cui all'allegato I, capitolo III, n. 12;
- in occasione dell'ispezione sanitaria *post mortem*, accertamento dell'assenza dei casi di cui all'allegato I, capitolo VI, n. 28.

Articolo 5

1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello vigila affinché il riconoscimento previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sia concesso solo se sono osservate le disposizioni dei capitoli I e II dell'allegato I e se tale macello è in grado di soddisfare agli altri requisiti del suddetto allegato. Essa vigila altresì a che un veterinario ufficiale controlli l'osservanza di tali disposizioni e revoca il riconoscimento quando una o più di tali disposizioni non siano più osservate.

2. Tutti i macelli riconosciuti devono essere iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei macelli riconosciuti e i relativi numeri di riconoscimento veterinario, informandoli eventualmente della revoca di un riconoscimento.

3. Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più alle condizioni alle quali è connesso il ri-

conoscimento, esso ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo Stato. Detta autorità centrale prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni adottate e i relativi motivi.

Se questo Stato membro teme che tali misure non vengano adottate o non siano sufficienti, esso può sottoporre il caso alla Commissione la quale incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. Tenuto conto di tale parere, gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 12, possono essere autorizzati a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche di volatili da cortile provenienti dal macello di cui trattasi.

La predetta autorizzazione può essere ritirata secondo la procedura prevista all'articolo 12, tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella degli Stati tra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali per l'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire per l'elaborazione dei loro pareri.

4. Anche gli impianti frigoriferi situati all'esterno di un macello rimangono sotto il controllo del veterinario ufficiale per quanto concerne il deposito delle carni fresche di volatili da cortile.

L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto frigorifero è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca di tale riconoscimento, per quanto concerne il deposito delle carni fresche di volatili da cortile.

Articolo 6

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni comunitarie, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative:

- a) alle condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 5, paragrafo 4, nonché l'eventuale revoca di tale riconoscimento;
- b) al trattamento di volatili da cortile con sostanze tali da rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo delle carni, o all'assorbimento

di sostanze quali antibiotici, sostanze estrogeniche e tireostatiche, sostanze che rendono tenera la carne (tenderisers), antiparassitari, erbicidi o sostanze arsenicali o antimoniali;

- c) all'aggiunta alle carni fresche di volatili da cortile di sostanze estranee e al trattamento di dette carni con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.

Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

TITOLO III

Disposizioni che riguardano unicamente gli scambi intracomunitari

Articolo 8

Ciascuno Stato membro vigila affinché le carni fresche di volatili da cortile spedite nel territorio di un altro Stato membro siano accompagnate, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario, conformemente al capitolo VIII dell'allegato I.

Articolo 9

1. Fermi restando i poteri risultanti dalle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, uno Stato membro può vietare che nel proprio territorio siano messe in circolazione carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro se è stato accertato, al momento dell'ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario,

- a) che dette carni non sono atte al consumo umano, o
- b) che non sono state osservate le disposizioni dell'articolo 3 o dell'articolo 8 o dell'articolo 14.

2. Le decisioni adottate in virtù del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispeditura delle carni fresche di volatili da cortile nella misura in cui non vi si oppongono considerazioni di carattere sanitario. Comunque, saranno prese misure di sicurezza per evitare l'impiego abusivo di tali carni.

3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei

motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.

4. Quando dette decisioni sono fondate sull'accertamento di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la salute umana o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, esse sono comunicate senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese di provenienza.

Articolo 10

Ciascuno Stato concede agli speditori di carni fresche di volatili da cortile che non possono essere messe in circolazione nel proprio territorio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro fa in modo che l'esperto abbia la possibilità di stabilire, prima che le autorità competenti abbiano preso ogni ulteriore misura quale la distruzione delle carni, se le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, sono state soddisfatte.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella del paese di provenienza o del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali di applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione dei pareri.

Articolo 11

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi di volatili da cortile vivi e di carni fresche di volatili da cortile restano applicabili fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni comunitarie.

2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può vietare o limitare tempora-

mente l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo, o nel caso di apparizione di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di dette carni dall'intero territorio di tale Stato.

3. Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul proprio territorio di uno dei morbi previsti al paragrafo 2 e le misure di lotta da adottare. Esso deve del pari comunicare loro, senza indugio, la scomparsa del morbo.

4. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 12, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

5. Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 2 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 4, le disposizioni appropriate sono prese secondo la procedura definita all'articolo 12.

Articolo 12

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «Comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 13

Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta, in base all'articolo 12, paragrafo 1, oppure in base ad un'altra regolamentazione analoga.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vietano l'uso del procedimento di refrigerazione dei volatili da cortile denominato «Spinchiller» attualmente impiegato. Tale divieto è obbligatorio solo a decorrere dal 1° gennaio 1976.

2. Previa consultazione degli Stati membri in sede di Comitato veterinario permanente, la Commissione sottopone al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1972, una relazione sul problema relativo all'eventuale esistenza di uno o più procedimenti sostitutivi di refrigerazione.

3. L'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1 è rinviata al 1° gennaio 1977 a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, costati, anteriormente al 1° gennaio 1972, che è stato messo a punto un nuovo procedimento o sono stati messi a punto nuovi procedimenti sfruttabili sul piano industriale.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 16

Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati:

- a) per quanto concerne gli scambi intracomunitari: nei due anni successivi alla notifica della presente direttiva,
- b) per quanto concerne le carni fresche di volatili da cortile ottenute e messe in circolazione nel proprio territorio: entro un termine massimo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva,

e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

ALLEGATO I

CAPITOLO I

CONDIZIONI D'IGIENE RELATIVE AI MACELLI

1. I macelli devono comprendere:

- a) un locale o un luogo coperto, sufficientemente vasto e che si possa facilmente pulire o disinfettare, per l'ispezione *ante mortem* dei volatili da cortile;

- b) un locale speciale, che si possa facilmente pulire e disinfettare, riservato ai volatili da cortile malati e sospetti;
- c) un impianto per la macellazione abbastanza ampio da consentire in appositi reparti le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, di spiumatura, eventualmente abbinata alla scottatura, dall'altro. Ogni comunicazione tra l'impianto per la macellazione e il locale o luogo di cui alla lettera a) diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili da cortile destinati ad essere macellati deve essere provvista di porta a chiusura automatica;
- d) un locale per l'eviscerazione e il condizionamento, di dimensioni tali che le operazioni di eviscerazione siano effettuate in un luogo sufficientemente distante dagli altri luoghi di lavoro o separato da questi ultimi da un tramezzo in modo da impedirne l'insudiciamento. Ogni comunicazione tra il locale di eviscerazione e di condizionamento e quello adibito alla macellazione, diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio degli animali macellati, deve essere munita di una porta a chiusura automatica;
- e) in caso di bisogno, un locale di spedizione;
- f) uno o più impianti frigoriferi sufficientemente vasti;
- g) un locale o un dispositivo per il recupero delle piume, purché queste non siano trattate come cascami;
- h) locali speciali che si possano chiudere a chiave, rispettivamente riservati al deposito delle carni trattenute in osservazione e al deposito delle carni insalubri e dichiarate improprie al consumo umano nonché dei cascami, a meno che dette carni e detti cascami non siano quotidianamente evacuati dal macello;
- i) un locale speciale riservato al trattamento tecnico o alla distruzione delle carni dichiarate improprie al consumo umano secondo il n. 28 e di quelle che, secondo il n. 29, sono escluse dal consumo umano, nonché dei residui e dei sottoprodotti della macellazione per uso industriale, quando tale trattamento o tale distruzione sono effettuati nell'impianto stesso;
- j) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una volta sola; in prossimità delle latrine devono essere collocati lavabi;
- k) un apposito reparto per il deposito del letame, se questo non viene evacuato immediatamente in modo igienico;
- l) un reparto e dispositivi sufficienti per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e dei veicoli;
- m) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del personale del servizio veterinario;
- n) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro; questi dispositivi debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro; i rubinetti non debbono potere essere azionati a mano; tali impianti debbono essere provvisti d'acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta; per la pulizia degli attrezzi da lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a + 82° C;
- o) attrezzature che consentano di effettuare in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritte dalla presente direttiva;
- p) una chiusura sufficiente del macello;
- q) fatte salve le disposizioni delle lettere a), b), c) e d), una separazione sufficiente tra il reparto pulito e quello sudicio;
- r) nei locali di cui alle lettere da a) a j):
 - pavimento in materiali impermeabili, facili da pulire e disinfettare ed imputrescibili, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;
 - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati;
- s) un'aerazione sufficiente e, se necessaria, una buona evacuazione dei vapori;

- t) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori nei locali riservati ai volatili da cortile vivi o macellati;
- u) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione ed in quantità sufficiente; tuttavia, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per la produzione di vapore è autorizzato, purché le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua ad altri scopi; inoltre può essere autorizzato, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali in cui si trovano le carni;
- v) un impianto per la fornitura sotto pressione di una quantità sufficiente di acqua potabile calda;
- w) un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;
- x) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;
- y) utensili e materiale da lavoro, nonché materiale che entra in contatto con il pollame durante la conservazione, in materia inalterabile, facile da pulire e da disinfettare;
- z) recipienti speciali, stagni, inalterabili e inviolabili dai non autorizzati per la raccolta delle carni dichiarate improprie al consumo umano ai sensi del capitolo VI, n. 28.

CAPITOLO II

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI NEI MACELLI

2. Il personale, i locali, le attrezzature e gli utensili devono essere nel più perfetto stato di pulizia possibile;
 - a) in particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro e copricapo facilmente lavabili, puliti e di colore bianco. Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltretutto ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;
 - b) ad eccezione degli animali da tiro necessari per le attività dell'impianto, non devono trovarsi nei macelli cani, gatti o animali diversi dai volatili da cortile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, destinati ad esservi macellati. Tale divieto non si applica ai conigli e ai volatili diversi da quelli nominati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati ad essere macellati immediatamente, purché non siano trattenuti, macellati, preparati o depositati contemporaneamente ai volatili da cortile e negli stessi locali.
Dev'essere provveduto alla distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di qualsiasi altro parassita;
 - c) i locali di cui al capitolo I, n. 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle operazioni della giornata;
 - d) le gabbie per la consegna dei volatili da cortile devono essere costruite con materiali resistenti alla corrosione, facili da pulire e da disinfettare e devono essere munite di un fondo impermeabile. Ogni volta che vengono vuotate, le gabbie devono essere pulite e disinfettate;
 - e) le attrezzature e gli utensili utilizzati per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso di una giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e, prima di essere riutilizzati, ogniqualevolta siano stati insudiciati o inquinati, in particolare da germi patogeni;
 - f) i recipienti destinati a contenere carne di pollame insalubre ed impropria al consumo umano nonché le frattaglie devono essere vuotati dopo utilizzazione e puliti e disinfettati ogniqualevolta siano stati vuotati.
3. I locali, gli utensili, il materiale da lavoro e le attrezzature utilizzate per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere utilizzati esclusivamente per tali scopi.

4. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.
5. Le piume devono essere via via evacuate all'atto della spiumatura.
6. L'uso di detersivi, disinfettanti o antiparassitari dev'essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.
7. I lavori di macellazione e la manipolazione delle carni devono essere vietati alle persone che possono contaminare le carni, in particolare alle persone:
 - a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A o B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, ovvero portatrici di germi di tali malattie;
 - b) affette o sospette di essere affette da forme tubercolari contagianti;
 - c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;
 - d) che esercitano contemporaneamente un'attività in conseguenza della quale le carni potrebbero essere inquinate da germi;
 - e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle impermeabili che proteggano una ferita non purulenta alle dita.
8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere tenuto a disposizione di quest'ultimo.

CAPITOLO III

ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEN

9. I volatili da cortile destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione *ante mortem* entro 24 ore dal loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione qualora siano trascorse più di 24 ore dall'effettuazione dell'ispezione *ante mortem*.
10. L'ispezione *ante mortem* può essere limitata alla ricerca di danni causati dal trasporto, purché i volatili da cortile siano stati esaminati nell'azienda di origine durante le ultime 24 ore e siano stati giudicati sani. Deve esserne inoltre dimostrata l'identità all'atto dell'arrivo al macello.

Nella misura in cui l'esame *ante mortem* nell'azienda di origine e al macello non sia stato effettuato dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, contenente le indicazioni di cui all'allegato III.
11. L'ispezione *ante mortem* deve essere effettuata in condizioni di illuminazione adeguate.
12. La visita deve permettere di accertare:
 - a) se i volatili da cortile sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali o se presentano sintomi o uno stato generale che possano far sospettare l'insorgenza di tale malattia;
 - b) se presentano sintomi di una malattia o di una alterazione dello stato generale che possano rendere le carni improprie al consumo umano.
13. Sono dichiarati impropri al consumo umano i volatili da cortile affetti da peste aviaria classica, dalla malattia di New Castle, da rabbia, da salmonellosi, da colera o da ornitosi.
14. Non possono essere macellati ai fini del consumo umano allo stato di carni fresche, gli animali per i quali è stato accertato:
 - data la presenza di volatili da cortile malati nel macello,

— in seguito ad informazioni sanitarie concernenti la loro provenienza,

che sono stati oggetto di contatto con volatili affetti da peste aviaria franca, da malattia di New Castle, da rabbia, da salmonellosi, da colera o ornitosi, di modo che la malattia potrebbe essere stata loro trasmessa.

15. I volatili da cortile di cui ai nn. 12, 13 e 14 devono essere macellati separatamente e in ultimo luogo.

CAPITOLO IV

IGIENE DELLA MACELLAZIONE

16. I volatili da cortile introdotti nei locali adibiti alla macellazione devono essere immediatamente macellati dopo essere stati storditi.
17. Il dissanguamento deve essere completo e praticato in modo che il sangue non possa imbrattare altro che il locale adibito alla macellazione.
18. La spiumatura deve essere immediata e completa.
19. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente. La carcassa deve essere aperta in modo tale che le cavità e tutti i visceri possano essere ispezionati. A tal fine, il fegato, la milza e il tubo digerente devono essere tolti dalla carcassa in modo tale che questa non venga insudiciata e che le connessioni naturali di tali visceri siano mantenute fino al momento dell'ispezione.
20. Dopo l'ispezione, i visceri tolti devono essere immediatamente separati dalla carcassa e le parti improprie al consumo umano devono essere immediatamente asportate.
Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri rimasti nella carcassa devono essere subito asportati, possibilmente al completo, in condizioni d'igiene soddisfacenti.
21. Sono vietate:
l'insufflazione delle carni di volatili da cortile e l'utilizzazione di panni per la loro pulizia, nonché riempimento delle carcasse, salvo mediante una partita di frattaglie commestibili corrispondente ad uno dei volatili da cortile macellati nel macello.
Le parti di volatili e le frattaglie devono essere imballate conformemente al n. 35.
22. È vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e a qualsiasi asportazione o trattamento delle carni. Il veterinario ufficiale può imporre qualsiasi altra manipolazione resa necessaria dall'ispezione.
23. Le carni trattenute in osservazione e quelle dichiarate improprie al consumo umano secondo il n. 28 o escluse dal consumo umano secondo il n. 29, le piume e i residui, devono essere trasportati il più presto possibile nei locali, dispositivi o recipienti previsti al n. 1, lettere g), h) ed i), e devono essere manipolati in modo da limitare il più possibile la contaminazione.
24. Al termine dell'ispezione e dopo asportazione dei visceri, le carni fresche di volatili da cortile devono essere immediatamente pulite e refrigerate conformemente alle norme di igiene.

CAPITOLO V

ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

25. Tutte le parti dell'animale devono essere sottoposte all'ispezione immediatamente dopo la macellazione.
26. L'ispezione *post mortem* deve essere effettuata in adeguate condizioni di illuminazione.

27. L'ispezione *post mortem* deve comprendere:
- l'esame visivo dell'animale macellato;
 - se necessario, la palpazione e l'incisione dell'animale macellato;
 - la ricerca di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore, ed eventualmente del sapore;
 - se del caso, analisi di laboratorio.

CAPITOLO VI

DECISIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL'ATTO DELL'ISPEZIONE POST MORTEM

28. 1. È dichiarato totalmente improprio al consumo umano il volatile da cortile la cui ispezione *post mortem* rivela uno dei seguenti casi:
- morte risultante da una causa diversa dalla macellazione
 - insudiciamento generalizzato
 - importanti lesioni ed ecchimosi
 - odore, colore, sapori anormali
 - putrefazione
 - anomalie di consistenza
 - cachessia
 - idroemia
 - ascite
 - ittero
 - malattie infettive
 - aspergillosi
 - toxoplasmosi
 - parassitismo diffuso sottocutaneo o muscolare
 - tumori maligni localizzati o diffusi
 - leucosi
 - intossicazione
2. Sono dichiarate improprie al consumo umano le parti del volatile da cortile macellato che presentano lesioni traumatiche localizzate che non pregiudicano la salubrità della restante carne.
29. Non sono ammesse per il consumo umano i visceri qui di seguito elencati: trachea, polmoni separati dalla carcassa conformemente alle disposizioni del n. 20, esofago, gozzo, intestino, vescica biliare.

CAPITOLO VII

BOLLATURA SANITARIA

30. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che detiene e custodisce a tal fine:
- gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

- b) le etichette e gli involucri, purché su di essi siano già stati apposti il bollo o la stampigliatura previsti al n. 31, nonché i bolli a placca menzionati al n. 31. Le etichette, gli involucri e i bolli a placca vengono consegnati al personale ausiliario al momento dell'utilizzazione e in quantità corrispondente alle necessità.

31. La bollatura sanitaria deve consistere:

- a) per le carcasse non imballate, nella fissazione su ciascuna di esse di un bollo a placca. Tale bollo a placca non deve poter essere reimpiegato, deve essere di materia resistente, conforme a tutte le esigenze dell'igiene e di dimensioni tali che su di esso possano figurare le indicazioni obbligatorie seguenti in caratteri perfettamente leggibili:

- nella parte superiore, le due prime lettere in maiuscolo del paese speditore;
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EEG o EWG.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre.

- b) per le carcasse e le parti di carcassa imballate, in una stampigliatura su un involucro che deve essere chiuso in modo da renderne impossibile il reimpiego dopo apertura.

L'involucro deve essere di materiale sufficientemente solido, che risponda a tutte le norme d'igiene; la stampigliatura deve portare le stesse indicazioni previste per il bollo a placca, stampate a caratteri delle stesse dimensioni.

- c) per le frattaglie non contenute nella carcassa, nella stampigliatura su un involucro da chiudere, analogo a quello menzionato alla lettera b), o nella apposizione di un bollo su un'etichetta ben visibile e solidamente fissata all'imballaggio. Questa etichetta deve essere applicata in modo da essere distrutta all'atto dell'apertura dell'imballaggio.

Tale bollo deve essere a inchiostro, di forma ovale, largo 6,5 cm e alto 4,5 cm. Sul bollo devono figurare le indicazioni seguenti in caratteri perfettamente leggibili:

- nella parte superiore, il nome in lettere maiuscole del paese speditore;
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EEG, EWG.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1,1 cm per le cifre.

CAPITOLO VIII

CERTIFICATO SANITARIO

32. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni fresche di volatili da cortile durante il loro trasporto verso il paese destinatario deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, al modello riprodotto nell'allegato IV, deve essere redatto almeno nella lingua del paese destinatario e deve recare le informazioni previste nel modello summenzionato.

CAPITOLO IX

DEPOSITO

33. Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 24, devono essere mantenute a una temperatura che non può superare in alcun momento $+4^{\circ}$ C.

CAPITOLO X

IMBALLAGGIO

34. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare essere:
- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;
 - tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;
 - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.
- b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, facilmente lavabili, e se sono stati preventivamente puliti e disinfettati.

35. Quando le carni fresche di volatili da cortile sono confezionate in un involucri diretto (ad esempio: fogli di plastica), quest'operazione deve essere effettuata in maniera rispondente alle norme d'igiene.

Questi involucri devono essere trasparenti, incolori, e rispondere inoltre alle condizioni di cui al n. 34, lettera a); non possono essere riutilizzati per imballare carni.

Le parti di volatili o le frattaglie separate dalla carcassa devono essere sempre avvolte in un involucri protettivo rispondente a detti criteri e solidamente chiuso.

CAPITOLO XI

TRASPORTO

36. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti e attrezzati in modo che la temperatura prevista al capitolo IX sia assicurata per tutta la durata del trasporto.
37. I mezzi di trasporto delle carni fresche di volatili non possono essere utilizzati per il trasporto di animali vivi o di prodotti suscettibili di alterare o contaminare le carni a meno che, dopo lo scarico dei prodotti summenzionati, siano stati sottoposti a pulitura, disinfezione ed eventualmente deodorizzazione efficaci.
38. Le carni fresche di volatili da cortile non possono essere trasportate contemporaneamente a materie che possano alterarle o comunicare loro un qualsiasi odore durante il trasporto, a meno che siano prese le precauzioni necessarie per evitare questa eventualità.
39. Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato pulito e disinfettato.
40. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi, prima della spedizione, che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico siano conformi ai requisiti igienici definiti nel presente capitolo.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RICHIESTE PER GLI AUSILIARI

1. Possono essere ammessi come ausiliari soltanto coloro che:
 - a) dimostrano, con un attestato rilasciato da un'autorità competente in materia, di essere di specchiata condotta civile e morale;
 - b) dispongono di un'istruzione di base sufficiente;
 - c) sono fisicamente idonei all'esercizio di una siffatta funzione;
 - d) comprovano, mediante una prova di capacità, di possedere sufficienti conoscenze tecniche.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, capitolo II, nn. 7 e 8, non possono essere assunti come ausiliari coloro che nel contempo:
 - a) esercitano un'attività che potrebbe comportare un rischio di infezione delle carni fresche di volatili;
 - b) esercitano il mestiere di macellaio, gestiscono un macello per pollame o vi lavorano a qualsiasi altro titolo, esercitano il commercio di pollame o di alimenti ad esso destinati o la consulenza in materia di alimentazione del pollame ovvero praticano l'avicoltura a fini professionali o sono occupati in aziende agricole.

3. La prova di capacità di cui al numero 1, lettera d), viene organizzata dall'autorità centrale competente dello Stato membro o da altra autorità da questa designata. Sono ammessi a questa prova soltanto i candidati che dimostrano di aver compiuto un periodo di tirocinio della durata di tre mesi sotto la direzione di un veterinario ufficiale.

4. L'esame di cui al numero 3 si articola in una parte teorica e in una parte pratica e verte sulle materie seguenti:
 - a) Parte teorica:
 - Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del pollame;
 - Nozioni fondamentali di patologia del pollame;
 - Nozioni fondamentali di anatomopatologia del pollame;
 - Nozioni fondamentali di igiene, in particolare di igiene aziendale;
 - Metodi e procedimenti di macellazione del pollame, della sua preparazione, del condizionamento e del trasporto;
 - Conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

 - b) Parte pratica:
 - Esame e valutazione del pollame destinato alla macellazione;
 - Esame e valutazione del pollame macellato;
 - Determinazione della specie animale a seguito di un esame delle parti tipiche di un animale;
 - Determinazione e relativo commento di più parti di volatili da cortile macellati che manifestano alterazioni;
 - Prassi corrente dell'ispezione *post mortem* a catena.

ALLEGATO III

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per i volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello

Servizio competente n. (1)

I. Identificazione degli animali:

Specie animale

Numero di animali

Marchio di identificazione

II. Provenienza degli animali:

Indirizzo dell'azienda di provenienza

.....

III. Destinazione degli animali:

Tali animali sono trasportati verso il seguente macello:

.....

mediante i seguenti mezzi di trasporto:

IV. Attestato

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali di cui sopra sono stati oggetto di una ispezione *ante mortem* nell'azienda summenzionata il alle oree sono stati riconosciuti sani.

Fatto a, il

Firma del veterinario ufficiale

(.....)

(1) Facoltativo.

ALLEGATO IV

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾ destinate ad uno Stato membro della CEEPaese speditore n. ⁽²⁾

Ministero

Servizio competente

Rif. ⁽²⁾

I. Identificazione delle carni

Carni di
(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i)

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)a
(paese e luogo di destinazione)con il seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

- a) — che le carni di volatili da cortile di cui sopra ⁽⁴⁾
— che gli imballaggi delle carni di cui sopra ⁽⁴⁾
recano un marchio comprovante che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti;
- b) che dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile;
- c) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella suddetta direttiva.

Fatto a, il

Firma del veterinario ufficiale

(.....)

⁽¹⁾ Carni fresche di volatili da cortile: le carni fresche provenienti dalle seguenti specie: galline, tacchine, faraone, anatre e oche allo stato domestico, che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate col freddo.

⁽²⁾ Facoltativo.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

⁽⁴⁾ Cancellare l'indicazione inutile.

